Cub Trasporti

ARTICOLO 28 CCNL AF punto 2
Obbligo lavoro straordinario riferito al PdA

IL TESTO DELL'ART.28 punto 2 CCNL AF: *"Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi: a) malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l'attività lavorativa; b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia; c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f); d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile; e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.; f) calamità pubblica.*

QUANDO SI PUO' ATTIVARE L'ART.28 DEL CCNL AF? PROVIAMO A VEDERE DEI CASI RIFERITI AL PERSONALE MOBILE:

CASO 1 durante il servizio, per coprire la squadra minima di ogni treno, ci può essere comandato di cambiare servizio o di allungare la tratta di scorta (che è un cambio del servizio comunque) ed il nuovo termine rientra in 1h in più rispetto al turno originario e rimane entro le 10h/8h. Questo non è un caso di art.28 ma siamo nelle regole della Circolare Piciocchi ed è tutto regolare. Trovate il testo della Circolare Piciocchi (punto A 2° capoverso a questo link)

CASO 2 durante il servizio, per coprire la squadra minima di ogni treno, ci può essere comandato di cambiare servizio o di allungare la tratta di scorta (che è un cambio del servizio comunque) ed il nuovo termine supera l'ora in più rispetto al turno originario e rimane entro le 10h/8h. Pur non trattandosi di lavoro straordinario (tecnicamente è lavoro straordinario quando si superano le 10h/8h), secondo la Circolare Piciocchi non siamo obbligati ad accettare quindi, di converso, l'obbligo può solo scaturire dai casi previsti dall'art.28 punto 2 (che vedremo sotto).

CASO 3 durante il servizio ci può essere comandato di cambiare servizio o di allungare la tratta di scorta superando le 10h/8h e questo si può fare solo nei casi previsti dall'art.28 punto 2 (che vedremo sotto).

CASI DELL' ART.28 punto 2 VALIDI PER IL PERSONALE MOBILE

Casi	Commento e come gestire
malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto di iniziare l'attività lavorativa.	Il caso più fumoso e meno controllabile dal personale (come si fa a sapere se è vero o no?), tutto rimane nell'obbligo di rispetto delle norme del superiore che fa il comando. In questo caso si parla di art.28 pt.2 se il comando riguarda i casi (2) e (3) su esposti. **Nel caso ci facciano art.28 pt.2 allora: 1) deve essere comandato con M40 e contenere l'ora di rientro in residenza. 2) Il limite massimo è quello di legge e cioè 13 ore**.
mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f) (interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc. e calamità pubblica)	E' il caso più chiaro e giustificato. **Nel caso ci facciano art.28 pt.2 allora: 1) deve essere comandato con M40 e deve contenere l'ora di rientro in residenza. 2) Il limite massimo è quello di legge e cioè 13 ore.**

CASI IN CUI L' ART.28 punto 2 NON E' VALIDO PER IL PERSONALE MOBILE

Casi	Commento e come gestire
mancata sostituzione di un dipendente (..) per altre cause accidentali	L'art.28 pt.2 esclude il personale mobile dalle generiche *cause accidentali*, cioè che non riguardino interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc. e calamità pubblica. In questo caso l'azienda può cambiarci giro o farci proseguire ma vale la regola dell'ora in più rispetto al turno programmato nei limiti di 10h/8h.
ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc. e calamità pubblica	Ritardo dei treni in questo caso è un evento che per il PdA deve essere gestito nei modi normali: 1) se il ritardo riguarda il proprio treno si applica l'abbandono treno. 2) se riguarda altri treni e l'azienda ha necessità di cambiarci il servizio (o farci proseguire) vale la regola dell'ora in più rispetto al turno programmato nei limiti di 10h/8h.
prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile	Non riguarda il personale mobile

LAVORATORI E CASI IN CUI L'ARTICOLO 28 punto 2 NON E' APPLICABILE PER LEGGE

Come scritto in premessa nel punto 2 dell'art.28 (..*ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL..)* la norma non si applica in alcune casistiche escluse dalle leggi in materia di lavoro straordinario. Non vi è obbligo ad effettuare lavoro straordinario (quindi anche in caso di art.28) se:

Il lavoratore sia uno studente (*art. 10, comma 1, L. 300/1970,* leggi a questo link)

Sussista un giustificato e comprovato motivo di rilevante gravità che impedisce la prestazione *(Circ. Min. Lav. 3 marzo 2005 n. 8*, leggi a questo link). Il motivo deve essere valido, rilevante e comprovato. Ad esempio ci si può rifiutare se si è malati, se quel giorno si ha un'importante visita specialistica inderogabile. Oppure se si hanno degli impegni familiari inderogabili.

Il potere datoriale non è stato esercitato secondo buona fede e correttezza *(Cass. 19 febbraio 1992 n. 2073*, leggi a questo link). Se quindi il datore di lavoro usa lo straordinario per sopperire a ordinarie necessità.